

REGOLAMENTO di INMEDIAZIONE ADR

Organismo non autonomo di INMEDIAZIONE S.R.L.

ISCRITTO NEL REGISTRO DEGLI ORGANISMI DI MEDIAZIONE AL N. 911

Ai sensi del D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, del D.M. 180 del 18 ottobre 2010 e del D.M. 145 del 6 luglio 2011

Indice

Capo I

Disposizioni generali

- Art. 1 Definizioni
- Art. 2 Ambito di applicazione del Regolamento
- Art. 3 Luogo della Mediazione
- Art. 4 Modalità operative
- Art. 5 Principi Ispiratori

Capo II

Del Procedimento di Mediazione

- Art. 6 Modalità di presentazione della domanda
- Art. 7 Contenuto della domanda
- Art. 8 Ricezione della domanda e diritto di accesso agli atti
- Art. 9 Comunicazione della domanda
- Art. 10 L'incontro di Mediazione
- Art. 11 Durata della Mediazione
- Art. 12 Criteri di determinazione dell'indennità
- Art. 13 Nomina del Mediatore
- Art. 14 Indipendenza, Imparzialità e Sostituzione del Mediatore
- Art. 15 Il Tirocinio Assistito
- Art. 16 Presenza delle parti e Rappresentanza
- Art. 17 Poteri del Mediatore
- Art. 18 Riservatezza della Mediazione
- Art. 19 Esito dell'incontro di Mediazione
- Art. 20 Valutazione del Servizio
- Art. 21 Sospensione e cancellazione dell'Organismo

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a) «Ministero»: il Ministero della Giustizia;
 - b) «Decreto legislativo»: il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
 - c) «Mediazione»: l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;
 - d) «Mediatore»: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la Mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;
 - e) «Conciliazione»: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della Mediazione;
 - f) «INMEDIAZIONE ADR»: l'Organismo "INMEDIAZIONE ADR", ovvero la sua articolazione, presso cui può svolgersi il procedimento di Mediazione ai sensi del decreto legislativo;
 - g) «Organismo»: l'Organismo "INMEDIAZIONE ADR"
 - h) «Regolamento»: l'atto contenente l'autonoma disciplina della procedura di Mediazione e dei relativi costi, adottato dall'Organismo;
 - i) «Indennità»: l'importo posto a carico degli utenti per la fruizione del servizio di Mediazione fornito;
 - j) «Registro»: il registro degli organismi istituito presso il Ministero;
 - k) «Responsabile dell'Organismo»: il coordinatore delle attività all'interno dell'Organismo;
 - l) «Segreteria»: la struttura di supporto, comunque denominata, che cura la gestione delle procedure di Mediazione, a capo della quale vi è il Responsabile dell'Organismo.

Art. 2 Ambito di applicazione del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure di Mediazione che si svolgono dinanzi all'Organismo INMEDIAZIONE ADR, dirette a tentare di comporre le controversie insorte tra due o più soggetti. Il presente Regolamento ha pertanto ad oggetto le seguenti tipologie di Mediazione (incluse quelle in cui una parte sia una pubblica amministrazione di cui all'art. 1 comma II D. Lgs. N. 165 del 30 marzo 2011):
 - a) obbligatorie *ex lege* (Mediazione obbligatoria);
 - b) delegate dall'Autorità Giudiziaria (Mediazione endoprocessuale o delegata);
 - c) instaurate in forza di una clausola contrattuale (Mediazione pattizia);
 - d) instaurate su richiesta e iniziativa delle parti (Mediazione volontaria).
2. Le controversie internazionali potranno essere soggette ad altri regolamenti.

3. Il servizio di Mediazione ha la finalità di comporre in via stragiudiziale, tramite un Mediatore all'uopo designato, controversie in materia di diritto civile e commerciale aventi ad oggetto diritti disponibili.
4. I Mediatori sono professionisti competenti, neutrali, indipendenti ed imparziali, privi di ogni potere decisionale, con il compito di assistere le parti facilitandone la comunicazione, individuandone gli interessi ed aiutandole a raggiungere un accordo che sia reciprocamente soddisfacente. I Mediatori intervengono nella procedura attenendosi al presente Regolamento, che ne disciplina, tra l'altro, l'attività, i diritti, i doveri e gli obblighi verso le parti e verso l'Organismo.

Art 3

Luogo della Mediazione

1. La Mediazione si svolge preferibilmente presso una delle sedi dell'Organismo comunicate ed accreditate presso il Ministero della Giustizia, scelta dalla parte istante.
2. Con l'accordo delle parti, del Mediatore e del Responsabile dell'Organismo può essere individuata una sede di Mediazione diversa da quella originariamente stabilita.

Art 4

Modalità operative

1. L'Organismo tratta le procedure di Mediazione con le proprie strutture, personale e mediatori.
2. Qualora ne ravvisi la necessità, ai sensi dell'art. 7 del D.M. 180/2010, può utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell'art. 137 del Codice del Consumo e le imprese, o loro associazioni, aventi per oggetto la medesima controversia.

Art 5

Principi ispiratori

1. Il presente regolamento si ispira ai principi di informalità, rapidità, riservatezza, imparzialità, neutralità, professionalità, efficienza e terzietà.
2. Il regolamento potrà essere modificato con l'accordo di tutte le parti del procedimento di mediazione, fatta eccezione per le norme imperative vigenti.
3. Fanno parte del presente regolamento per costituirne parte integrante, i seguenti allegati:
Allegato A) *Tabelle delle indennità*;
Allegato B) *Codice etico*;
Allegato C) *Scheda di valutazione*.
Allegato D) *Criteri di Nomina del Mediatore*

Capo II **DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE**

Art 6 **Modalità di presentazione della domanda**

1. Chiunque intenda attivare la procedura di Mediazione dinanzi all'Organismo INMEDIAZIONE ADR deve depositare presso qualunque sede di INMEDIAZIONE ADR o spedire (a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a mezzo fax ovvero tramite posta elettronica certificata all'indirizzo di INMEDIAZIONE ADR) domanda scritta di Mediazione unitamente a copia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale.
2. La domanda può essere presentata anche congiuntamente dalle parti in lite.
3. Le parti possono avviare la Mediazione, o aderire ad essa, avvalendosi degli appositi moduli predisposti da INMEDIAZIONE ADR, reperibili online sul sito web www.inmediazione.com e www.inmediazione.it.
4. La procedura si intende iniziata nel momento in cui la domanda viene protocollata.

Art 7 **Contenuto della domanda**

La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente e contenere i seguenti dati:

1. Nominativo dell'Organismo ed indicazione della sede (centrale o locale) presso la quale si deposita la domanda.
2. Estremi identificativi della parte istante (se persona fisica: nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza; se persona giuridica: denominazione o ragione sociale, tipo, sede legale, estremi identificativi del legale rappresentante) ed ogni altra indicazione utile per la comunicazione alle altre parti coinvolte.
3. Estremi identificativi dell'avvocato eventualmente incaricato di patrocinare la parte nella procedura di Mediazione, nonché di consulenti che eventualmente assistano la parte.
4. Estremi identificativi della/e parte/i chiamata/e in Mediazione, nonché i dati utili all'identificazione e al reperimento della stessa.
5. Nel caso di Mediazione pattizia occorre allegare il testo del contratto, precedente o successivo all'insorgere della lite, contenente la clausola di Mediazione.
6. Esposizione sintetica dei fatti, delle pretese vantate dalla parte istante e delle ragioni del contendere, nonché indicazione della materia per la quale si intende attivare la Mediazione, e se è richiesta per le materie obbligatorie o per materie facoltative.
7. Indicazione se si tratta di domanda presentata da una sola parte o da più parti in forma congiunta.
8. Indicazione se si tratta di domanda volontaria ovvero su invito del giudice;
9. Eventuali documenti che la parte istante intende offrire in comunicazione in favore del Mediatore e della controparte/i.
10. Valore indicativo della controversia individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile.
11. Espressa accettazione del presente Regolamento e della tabella delle indennità ad esso allegata. Qualora il valore della lite risulti indeterminato, indeterminabile, ovvero vi sia

una notevole divergenza tra le parti sul valore della controversia, il responsabile dell'Organismo determina il valore della controversia, sino al limite di € 250.000, e le indennità relative e le comunica alle parti.

Analogamente nel caso in cui l'Organismo rilevi che il valore indicato dalle parti non corrisponde al reale valore della controversia, il responsabile dell'Organismo determina il valore della controversia sino al limite di € 250.000, e le indennità relative e le comunica alle parti per l'accettazione. La mancata accettazione determina la irricevibilità della domanda.

In ogni caso, se all'esito del procedimento di Mediazione il valore risulti diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento;

12. Eventuale indicazione del nominativo del Mediatore, tra quelli accreditati presso l'Organismo, che le parti anche singolarmente gradirebbero venisse designato per il singolo affare di Mediazione. La lista dei mediatori è consultabile sul sito www.inmediazione.com e www.inmediazione.it.

Art.8

Ricezione della domanda e diritto di accesso agli atti

1. L'Organismo, ricevuta l'istanza, la protocolla con data ed ora del ricevimento e le assegna un numero di protocollo del procedimento.
2. Presso l'Organismo è istituito il Registro degli Affari di Mediazione tenuto in forma cartacea e informatica, in cui vengono annotati il numero d'ordine progressivo dei singoli affari di Mediazione, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della controversia, il Mediatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito.
Per ogni procedimento di Mediazione è aperto un fascicolo, registrato e numerato, contenente gli atti e i documenti depositati dalle parti, di cui viene trasmessa copia al Mediatore dopo che questi ha accettato per iscritto l'incarico e sottoscritto la dichiarazione di imparzialità. Il fascicolo è custodito a cura del Responsabile dell'Organismo.
3. Le parti hanno diritto di accedere agli atti del procedimento di Mediazione.
Il diritto di accesso ha ad oggetto gli atti depositati dalle parti nelle sessioni comuni e, per ciascuna parte, gli atti depositati nella propria sessione separata, dei quali viene trasmessa copia al Mediatore dopo che questi ha accettato per iscritto l'incarico.
Il mediatore e le parti concordano di volta in volta quali tra gli atti eventualmente pervenuti al di fuori delle sessioni private devono essere ritenuti riservati.
In ogni caso non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo Mediatore eccetto quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.
4. I dati comunque raccolti sono trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dei provvedimenti e delle regole fissate dal Garante della Privacy per la Mediazione civile, nonché delle delibere dell'Autorità Garante n. 160, 161 e 162 del 21 aprile 2011
5. Conclusasi la procedura, l'Organismo consegna alla parte che ne faccia richiesta copia degli atti depositati dalle parti nelle sessioni comuni ovvero a ciascuna parte copia degli atti depositati nelle sessioni separate
6. Di detto materiale l'Organismo conserverà una copia per il periodo di tre anni a far data dalla conclusione della procedura di Mediazione, ai sensi dell'art. 2961 primo comma del codice civile, così come richiamato dall'art. 12 del D.M. 180/10.

Art 9

Comunicazione della domanda

1. Entro 15 giorni dal ricevimento della domanda di mediazione, fatta salva la veridicità dei dati e l'eventuale richiesta di integrazione dei medesimi, il Responsabile dell'Organismo fissa il primo incontro tra le parti, designa un Mediatore competente per il singolo affare di Mediazione e invia alla parte o alle parti chiamate in mediazione, con qualsiasi mezzo idoneo a dimostrarne l'avvenuta ricezione, copia della domanda di Mediazione, con indicazione del Mediatore designato, della data, dell'ora e del luogo fissati per il primo incontro, nonché dell'importo ed alle modalità di corresponsione delle spese di Mediazione. Il primo incontro può essere differito solo per particolari e gravi esigenze di una o più parti.
L'istante, in aggiunta all'organismo, può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla controparte.
La comunicazione del Mediatore designato, della data, dell'ora e del luogo fissati per il primo incontro, oltre all'importo ed alle modalità di corresponsione delle spese di Mediazione viene altresì inviata, con qualsiasi mezzo idoneo a dimostrarne l'avvenuta ricezione, alla parte istante.
L'Organismo, se lo ritiene opportuno, può delegare il Mediatore designato sia a convocare le parti per l'incontro di mediazione sia ad inviare alle parti le relative comunicazioni e quelle eventualmente successive.
2. La parte chiamata in Mediazione è tenuta a confermare per iscritto alla segreteria dell'Organismo il proprio intendimento di partecipare o meno alla procedura di Mediazione pendente.
La parte chiamata che intenda partecipare al procedimento di Mediazione è tenuta a depositare presso la segreteria dell'Organismo una comunicazione scritta contenente:
 - I propri dati identificativi.
 - I dati identificativi dell'avvocato eventualmente incaricato di patrocinarla nella procedura di Mediazione nonché i dati identificativi di eventuali consulenti dei quali intenda avvalersi nella procedura.
 - Eventuali deduzioni in ordine alle richieste avanzate dalla parte istante ed eventuali domande da spiegare verso quest'ultima.
 - Eventuali documenti che intende offrire in comunicazione al Mediatore e alla parte istante.
 - L'espressa accettazione del presente Regolamento e della tabella delle indennità ad esso allegate.
3. Se entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, la parte chiamata in Mediazione non comunica per iscritto alla segreteria dell'Organismo di voler partecipare alla procedura ovvero rifiuta per iscritto di aderire, il Mediatore designato provvederà in ogni caso a tenere l'incontro di Mediazione già fissato.

Art. 10

L'incontro di Mediazione

1. All'incontro di Mediazione, il Mediatore verificherà dapprima la correttezza delle comunicazioni e che le stesse siano state ricevute da tutte le parti.

Eventuali incontri successivi sono stabiliti di intesa con le parti.

Ciascuna parte ha facoltà di abbandonare la procedura in qualsiasi momento, comunicando tale circostanza al Mediatore e alla controparte.

L'Organismo può comunque concludere la procedura in qualsiasi fase o stato qualora le parti dichiarino o dimostrino di non aver interesse a proseguirla.

2. Nel corso del procedimento il Mediatore può chiedere alle parti di fornire chiarimenti, informazioni aggiuntive e documenti ulteriori ritenuti utili.
3. Le parti devono ritenersi responsabili in via esclusiva relativamente ai fatti di seguito indicati e che non siano riconducibili a comportamenti non diligenti dell'Organismo:
 - eventuali esclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente e tempestivamente segnalate al momento del deposito dell'istanza di Mediazione o della adesione;
 - indicazioni fornite in ordine all'oggetto ed alle ragioni poste a fondamento delle pretese contenute nell'istanza di Mediazione o di adesione;
 - individuazione dei soggetti chiamati in Mediazione;
 - indicazione degli estremi e dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
 - validità ed efficacia della delega rilasciata in favore del proprio rappresentante ovvero al proprio avvocato;

Art 11

Durata della Mediazione

1. L'Organismo si impegna a concludere il procedimento di mediazione entro 60 giorni decorrenti dalla data di designazione del Mediatore.
Tale termine può essere prorogato dal Mediatore con l'accordo di tutte le parti.
In ogni il procedimento di mediazione deve concludersi entro 4 mesi dalla data di presentazione della domanda.
2. La Mediazione può constare di più incontri per consentire alle parti di analizzare specifiche proposte, ovvero per raccogliere nuove informazioni o per qualsiasi altra ragione ritenuta idonea ad agevolare la continuazione della Mediazione.
3. La durata dell'incontro di Mediazione e degli eventuali incontri successivi è determinata dal Mediatore.
4. In caso di ricorso alla procedura su invito del giudice, il termine di 4 mesi decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell'istanza.

Art. 12

Criteri di determinazione dell'indennità

Ai sensi dell'articolo 16 del D.M. 180/2010 come modificato dal D.M. 145/2011:

1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
2. Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.
3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al presente regolamento.

4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:
 - a. può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
 - b. deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
 - c. deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 28/2010;
 - d. nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28/2010, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
 - e. deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.
5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Il regolamento di procedura dell'organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 28/2010. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28/2010, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.
10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 28/2010.
11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
12. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.
13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28/2010. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.

14. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente regolamento, sono derogabili.

Art. 13

Nomina del Mediatore

1. Il Mediatore è designato dal Responsabile dell'Organismo, tra quelli inseriti nell'elenco di INMEDIAZIONE ADR, nel rispetto della normativa vigente, tenuto conto dell'oggetto e della natura della controversia, in ragione delle specifiche competenze professionali, desunte anche dal tipo di laurea conseguita, delle eventuali conoscenze tecniche di settore richieste dalla natura della controversia, dell'esperienza (numero di mediazioni svolte, tipo di conflitto, tipo di Mediazione), in maniera tale da assicurare la professionalità, l'imparzialità e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico.
Nelle controversie che richiedono specifiche e particolari competenze tecniche l'Organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.
Le parti possono individuare congiuntamente il mediatore tra i nominativi inseriti nell'elenco di INMEDIAZIONE ADR.
La lista dei mediatori è consultabile sul sito www.inmediazione.com e www.inmediazione.it.
Il Responsabile dell'Organismo, ove possibile provvede alla nomina in maniera conforme.
I criteri inderogabili per l'assegnazione degli affari di Mediazione, come precisati e specificati nell'Allegato D) "*Criteria per la nomina del Mediatore*", che fa parte integrante del presente regolamento, devono essere rispettosi della specifica competenza professionale del Mediatore designato, desunta anche dalla tipologia di laurea conseguita.
2. Il Mediatore deve essere in possesso di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, e deve aver altresì partecipato, sotto forma di tirocinio assistito, ad almeno 20 casi di Mediazione svolti nell'arco di due anni presso Organismi iscritti al Registro tenuto presso il Ministero.
3. Non possono assumere l'incarico di Mediatore tutti coloro i quali versino in situazioni di incompatibilità previste da specifiche norme di legge e dal codice etico allegato al presente Regolamento.
4. Presso la Segreteria dell'Organismo viene conservato per ciascun Mediatore un fascicolo contenente il curriculum del professionista, gli attestati relativi ai corsi frequentati e le schede di valutazione dell'operato del Mediatore.
Per ciascun Mediatore la Segreteria predispone una scheda, anche su supporto informatico, relativa ai titoli di studio e professionali, alle specializzazioni eventualmente possedute, alle procedure gestite, ai corsi frequentati, sia relativamente alla competenza professionale che alle tecniche di Mediazione e comunicazione. Il Mediatore deve provvedere annualmente all'aggiornamento del proprio fascicolo e della propria scheda.

Art 14

Indipendenza, Imparzialità e Sostituzione del Mediatore

1. Il Mediatore designato ha l'obbligo di comunicare all'Organismo ed alle parti qualsiasi interesse personale o economico ovvero causa di incompatibilità, nonché qualsiasi altra circostanza di cui è a conoscenza che potrebbe compromettere la propria imparzialità, indipendenza e neutralità.

Nel caso in cui il Mediatore designato non possa, per dette ragioni, svolgere l'incarico ricevuto, l'Organismo provvede a designare altro e diverso Mediatore nel rispetto dei criteri di cui al presente Regolamento.

Alla sostituzione del Mediatore si provvede altresì su istanza motivata di parte o in ogni altra circostanza in cui il Mediatore comunichi di non poter prestare la propria opera per giustificati motivi.

2. Il Mediatore designato, accettato per iscritto l'incarico, deve garantire la propria neutralità, indipendenza, imparzialità, competenza e riservatezza sottoscrivendo un'apposita "dichiarazione di imparzialità" senza la quale il procedimento non può avere inizio.
3. A procedimento iniziato, qualora il mediatore comunichi qualsiasi fatto sopravvenuto che ne possa limitare l'imparzialità o l'indipendenza, e comunque in ogni altro caso di oggettivo impedimento, l'organismo informerà le parti e provvederà alla sua sostituzione.
4. Ove si renda necessario e secondo quanto previsto dalla legge, il Responsabile dell'Organismo può individuare un co-Mediatore che aiuti il Mediatore nell'esercizio della sua funzione

Per le controversie di particolare complessità il Mediatore ha facoltà di richiedere l'assistenza ed il parere di esperti indipendenti (consulenti, periti, ecc) iscritti negli albi dei Tribunali, il cui compenso viene posto a carico delle parti ed è determinato secondo le relative tariffe professionali, ove esistenti, ovvero in base ai criteri degli artt. da 49 a 56 del T.U.S.G. (DPR 115 del 30/5/2002), o nella misura diversamente concordato con le parti.

Sulla base degli accordi di cui all'art. 4 il Mediatore, qualora se ne ravvisi l'opportunità, può essere individuato dal Responsabile dell'Organismo, con decisione motivata, anche negli elenchi di altri Organismi.

5. Nei casi in cui la Mediazione è condizione di procedibilità, il Mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in Mediazione, e la segreteria dell'Organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della parte chiamata e mancato accordo, formato dal Mediatore ai sensi dell'art. 11, comma IV, del decreto legislativo.
6. Indipendentemente dall'esito del tentativo di Mediazione il Mediatore si impegna a non svolgere in futuro, per la medesima controversia, funzioni di difensore o di arbitro.

Art 15

Il Tirocinio assistito

1. INMEDIAZIONE ADR consentirà gratuitamente il tirocinio assistito di cui al D.M. 145/11.
2. Il tirocinio consiste nell'assistenza durante il procedimento di Mediazione ed in particolare nella osservazione dell'operato del Mediatore designato, nella partecipazione a successivi incontri finalizzati all'analisi e alla riflessione sulle mediazioni osservate.
3. Il numero massimo di tirocinanti ammessi per ciascun incontro di mediazione è di due. I nomi dei tirocinanti sono comunicati alle parti e al Mediatore prima dell'inizio dell'incontro di mediazione.
4. Nella partecipazione agli incontri, il tirocinante dovrà osservare le indicazioni del Mediatore e della Segreteria.

Il tirocinante è tenuto agli stessi obblighi di riservatezza a cui sono tenuti il Mediatore e la Segreteria, ed a tal fine sottoscrive apposita dichiarazione di riservatezza, e non ha diritto a percepire alcun compenso.

Art.16

Presenza delle Parti e Rappresentanza

Le parti partecipano all'incontro di Mediazione preferibilmente personalmente o, in alternativa, mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri.

E' consigliato alle parti di farsi assistere da avvocati o da altri liberi professionisti, nonché da rappresentanti di associazioni di categoria, comunicando la presenza degli stessi alla Segreteria dell'Organismo di conciliazione almeno 5 giorni prima della data dell'incontro di Mediazione.

E' comunque facoltà delle parti farsi assistere da altri professionisti o soggetti abilitati, nominati anche nel corso del procedimento di Mediazione.

Art. 17

I Poteri del Mediatore

1. Il procedimento di Mediazione si svolge senza formalità procedurali ed è nella piena disponibilità delle parti, salvo il rispetto delle leggi in materia e del regolamento dell'Organismo.

Il Mediatore incaricato dirige e regola la procedura in piena autonomia, nel rispetto dei limiti imposti dalle leggi e dal Regolamento, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di addivenire ad una rapida soluzione della controversia.

Il Mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione, la sua azione deve essere tesa a favorire la comunicazione tra le parti e a facilitare il raggiungimento di un accordo fra le stesse.

2. Il Mediatore è autorizzato a tenere incontri congiunti e separati con le parti.
Il contenuto dei colloqui con ogni singola parte rimarrà riservato, al pari di ogni altra informazione fornita dalla stessa e ricevuta dal Mediatore, salvo diverso accordo della parte interessata.

3. Il Mediatore può formulare proprie proposte conciliative atte a tentare di definire amichevolmente la lite, anche su richiesta di una sola delle parti.

Il Mediatore, tranne nel caso di richiesta proveniente da tutte le parti del procedimento, si riserva il diritto di non formulare alcuna proposta.

In ogni caso il Mediatore non ha il potere di emettere alcuna decisione vincolante per le parti né di attribuire torti o ragioni.

4. Al termine del procedimento il Mediatore redige e sottoscrive il relativo verbale contenente gli estremi identificativi delle parti, il luogo e la data in cui si è svolto il tentativo di conciliazione e l'esito della procedura.

Tale verbale viene altresì sottoscritto dalle parti presenti e il Mediatore autenticherà le loro firme. Il verbale è redatto in tanti originali quante sono le parti, più uno che viene conservato presso la segreteria dell'Organismo.

Art. 18

Riservatezza della Mediazione

1. La procedura di Mediazione è riservata.

Qualsiasi informazione resa, dichiarazione acquisita, proposta, atto o documento prodotto nel corso della procedura da una delle parti, dai loro rappresentanti, consulenti legali ed esperti è riservata e non può essere divulgata a terzi.

Alle parti è fatto espresso divieto di utilizzare la documentazione eventualmente acquisita nel corso della procedura che non fosse inizialmente nella loro disponibilità, salvo diverso accordo tra le parti.

2. Le parti si impegnano a non chiamare in giudizio come testimoni sui fatti e le circostanze di cui siano venuti a conoscenza nel corso del procedimento, il Mediatore o il suo ausiliario, il personale e i responsabili dell'Organismo, e tutti coloro eventualmente interessati dalla procedura di Mediazione o che ad essa abbiano partecipato, tranne i casi in cui l'obbligo di testimonianza è previsto dalla legge.
3. Chiunque presti la propria opera o il proprio servizio su incarico dell'Organismo, ivi compreso il personale impiegato dall'Organismo, e il Mediatore in tirocinio previsto dall'art. 2 del D.M. 145/11, è tenuto all'obbligo della riservatezza su quanto appreso nel corso del procedimento, ed a tal fine è tenuto a sottoscrivere una apposita dichiarazione di riservatezza.

Art. 19

Esito dell'incontro di Mediazione

1. La Mediazione si considera conclusa, previa formulazione del processo verbale a cura del Mediatore, quando:
 - a. La parte chiamata in Mediazione non si presenti all'incontro di Mediazione senza aver addotto un giustificato motivo. In tal caso sarà redatto un verbale di mancata comparizione che la segreteria di INMEDIAZIONE ADR rilascerà, alla parte istante che lo richieda, per gli usi consentiti dalla legge.
 - b. Si presenti la parte chiamata ma non si presenti parte istante senza aver addotto un giustificato motivo. In tal caso il Mediatore archiverà la procedura, fermo il diritto dell'Organismo di percepire la relativa indennità di Mediazione.
Anche in questo caso sarà redatto un verbale di mancata comparizione che verrà rilasciato alla parte chiamata che lo richieda, per gli usi consentiti dalla legge.
 - c) Non si presenti né la parte istante né la parte chiamata senza aver addotto un giustificato motivo. In tal caso l'Organismo procederà all'archiviazione della procedura.
 - d) Le parti non raggiungano un accordo, il Mediatore non abbia formulato alcuna proposta ovvero la proposta non sia stata accettata. In tal caso sarà redatto un verbale di mancato accordo, che sarà consegnato alle parti dopo il versamento all'Organismo dell'intero importo delle spese di Mediazione.
 - e) Le parti abbiano raggiunto un accordo. In tal caso sarà redatto un verbale di avvenuta conciliazione, che sarà consegnato alle parti dopo il versamento all'Organismo dell'intero importo delle spese di Mediazione.
In caso di avvenuta conciliazione, i termini dell'accordo raggiunto dalle parti vengono consacrati dalle parti in un documento separato, che viene sottoscritto dalle sole parti e che viene allegato al processo verbale redatto e sottoscritto dal Mediatore e dalle parti.
2. Il verbale viene sottoscritto dalle parti e dal Mediatore che ne autentica le firme. Il Mediatore dà inoltre atto dell'eventuale impossibilità di una parte a sottoscriverlo.
3. Nel caso in cui le parti non raggiungano un accordo, il Mediatore può procedere alla verbalizzazione di una proposta conciliativa, su richiesta di entrambe le parti o su richiesta di

una sola delle parti, e ciò anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti (cosiddetta *porposta contumaciale*).

In ogni caso, prima della formulazione della proposta il Mediatore è tenuto ad informare le parti sulle possibili conseguenze in caso di rifiuto della stessa in un eventuale successivo giudizio ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 28/2010.

4. Su richiesta del Mediatore o di una delle parti ovvero in caso di necessità, l'Organismo può nominare un Mediatore diverso da colui che ha condotto la Mediazione per verbalizzare una proposta che produca gli effetti previsti dalla legge ai sensi dell'art. 12 e 13 D.lgs. 28/2010.
5. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti devono far pervenire per iscritto, entro sette giorni dalla ricezione della proposta, l'accettazione o il rifiuto della stessa. La mancata risposta entro il termine equivale al rifiuto della proposta. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento di Mediazione.
6. L'Organismo ed il Mediatore designato non possono, se non per giustificato motivo, rifiutarsi di svolgere la Mediazione.

Art 20

Valutazione del servizio

Al termine di ogni procedimento di Mediazione a ciascuna parte viene consegnata una scheda di valutazione del servizio, come da modello allegato al presente Regolamento. La scheda, debitamente compilata dalla parte, verrà trasmessa per via telematica al responsabile ministeriale ai sensi di legge.

Art 21

Sospensione e cancellazione dell'Organismo.

1. In caso di sospensione o cancellazione dal Registro degli Organismi, le parti sceglieranno, senza dilazione e comunque entro 15 gg. dalla sospensione o cancellazione, l'Organismo al quale affidare il prosieguo della Mediazione.
A tal fine la Segreteria informerà le parti e fornirà loro l'elenco degli Organismi di Mediazione abilitati.
2. In mancanza, l'organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso.

ALLEGATO A

TABELLA delle INDENNITA' di INMEDIAZIONE ADR

Organismo non autonomo di IN MEDIAZIONE S.R.L.

ISCRITTO NEL REGISTRO DEGLI ORGANISMI DI MEDIAZIONE AL N. 911

Ai sensi del D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, del D.M. 180 del 18 ottobre 2010 e del D.M. 145 del 6 luglio 2011

Le indennità di Mediazione comprendono le spese di avvio del procedimento e le spese di Mediazione.

Le indennità di Mediazione comprendono, oltre ai costi di gestione della procedura, anche l'onorario del Mediatore.

Tasse, imposte o diritti di qualsiasi specie e natura, dovuti nei casi previsti dalla legge, sono a carico delle parti ed in solido tra loro.

Il compenso degli eventuali esperti indipendenti (consulenti, periti, ecc) iscritti negli albi dei Tribunali intervenuti della mediazione è a carico delle parti ed è determinato secondo le relative tariffe professionali, ove esistenti, ovvero in base ai criteri degli artt. da 49 a 56 del T.U.S.G. (DPR 115 del 30/5/2002), o nella misura diversamente concordato con le parti.

L'articolazione delle indennità di Mediazione sono riportate nelle seguenti tabelle A e B.

TABELLA A

Spese per la mediazione obbligatoria (materie previste all'art. 5, com. 1, d.l. 28/2010)

Le materie previste all'art. 5, comma 1, d.l. 28/2010 sono:

condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di azienda, risarcimento del danno derivante da circolazione veicoli e natanti, responsabilità medica, diffamazione a mezzo stampa, diffamazione con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, contratti bancari, contratti finanziari.

Valore della lite	Spesa per ciascuna parte (oltre IVA)
fino a € 1.000	€ 43,00
da € 1.001 a € 5.000	€ 87,00
da € 5.001 a € 10.000	€ 160,00
da € 10.001 a € 25.000	€ 240,00
da € 25.001 a € 50.000	€ 400,00
da € 50.001 a € 250.000	€ 667,00
da € 250.001 a € 500.000	€ 1.000,00
da € 500.001 a € 2.500.000	€ 1.900,00
da € 2.500.001 a € 5.000.000	€ 2.600,00
oltre € 5.000.000	€ 4.600,00

Per le materie previste all'art. 5, comma 1, d.l. 28/2010 l'importo massimo delle spese di mediazione può essere aumentato in misura non superiore al (25%) in caso di successo della mediazione.

Per la mediazione è dovuto :

1) dalla parte istante:

- a) al momento del deposito della domanda:
 - spese di avvio del procedimento di € 40,00 + iva;
 - acconto sulle spese di mediazione di :
 - € 40 + iva per il primo scaglione,
 - € 50 + iva per gli scaglioni successivi;
- b) prima della prima seduta di mediazione : 50% delle spese di mediazione;
- c) al termine della mediazione e prima del rilascio del verbale: saldo delle spese di mediazione.

Quanto indicato ai p.ti b) e c) non è dovuto se la parte chiamata non aderisce al procedimento, ed il mediatore non formula alcuna proposta conciliativa.

Detti versamenti sono condizione per il rilascio del verbale

2) dalla parte chiamata

- a) al momento dell'adesione alla mediazione:
 - spese di avvio del procedimento di € 40,00 + iva;
 - 50% delle spese di mediazione prima della prima seduta di mediazione;
- b) al termine della mediazione e prima del rilascio del verbale: saldo delle spese di mediazione.

Detti versamenti sono condizione per il rilascio del verbale

Le spese di avvio del procedimento possono essere aumentate dell'importo corrispondente alle spese vive documentate dall'Organismo per l'avvio della Procedura.

TABELLA B

Spese per la mediazione facoltativa

Nella tabella B rientrano le spese di mediazione relative alle materie non previste dall'art. 5, comma 1, d.l. 28/2010.

Valore della lite	Spesa per ciascuna parte (oltre iva)
fino a € 1.000	€ 65,00
da € 1.001 a € 5.000	€ 130,00
da € 5.001 a € 10.000	€ 240,00
da € 10.001 a € 25.000	€ 360,00
da € 25.001 a € 50.000	€ 600,00
da € 50.001 a € 250.000	€ 1.000,00
da € 250.001 a € 500.000	€ 2.000,00
da € 500.001 a € 2.500.000	€ 3.800,00
da € 2.500.001 a € 5.000.000	€ 5.200,00
oltre € 5.000.000	€ 9.200,00

Per le materie non previste all'art. 5, comma 1, d.l. 28/2010 l'importo massimo delle spese di mediazione:

- a) può essere aumentato in misura non superiore al 20%, tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
- b) può essere aumentato in misura non superiore al 25% in caso di successo della mediazione;
- c) deve essere aumentato del 20% nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 28/2010.

Per la mediazione è dovuto :

1) dalla parte istante:

- a) al momento del deposito della domanda:
 - spese di avvio del procedimento di € 40,00 + iva;
 - acconto sulle spese di mediazione di :
 - € 40 + iva per il primo scaglione,
 - € 50 + iva per gli scaglioni successivi;
- b) prima della prima seduta di mediazione : 50% delle spese di mediazione.

Il saldo delle spese di mediazione non è dovuto se la parte chiamata non aderisce al procedimento

2) dalla parte chiamata

- a) Al momento dell'adesione alla mediazione:
- spese di avvio del procedimento di € 40,00 + iva;
 - 50% delle spese di mediazione prima della prima seduta di mediazione.

Le spese di avvio del procedimento possono essere aumentate dell'importo corrispondente alle spese vive documentate dall'Organismo per l'avvio della Procedura.

Se le spese di Mediazione di cui alla tabella B non vengono corrisposte nella misura e secondo le modalità di cui sopra entro la data fissata per l'incontro l'Organismo sospende il procedimento e ne dà comunicazione alle parti.

Il mancato pagamento delle spese di Mediazione nella misura dovuta determina, decorsi 10 giorni dalla predetta comunicazione, l'archiviazione della procedura.

Nel caso in cui intervenga il pagamento, il procedimento riprende immediatamente il proprio corso a norma del presente Regolamento.

Il periodo della sospensione non si cumula ai fini e per gli effetti del termine di 60 giorni di cui all'articolo 11 del regolamento di procedura.

ALLEGATO B

CODICE ETICO adottato da INMEDIAZIONE ADR Organismo non autonomo di IN MEDIAZIONE S.R.L.

ISCRITTO NEL REGISTRO DEGLI ORGANISMI DI MEDIAZIONE AL N. 911
Ai sensi del D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, del D.M. 180 del 18 ottobre 2010 e del D.M. 145 del 6 luglio 2011

CODICE EUROPEO DI CONDOTTA PER MEDIATORI

ART.1

COMPETENZA, NOMINA E ONORARI DEI MEDIATORI E PROMOZIONE DEI LORO SERVIZI

Competenza

I Mediatori devono essere competenti e conoscere a fondo il procedimento di mediazione. Elementi rilevanti comprendono una formazione adeguata e un continuo aggiornamento della propria istruzione e pratica nelle capacità di mediazione, avuto riguardo alle norme pertinenti e ai sistemi di accesso alla professione.

Nomina

Il Mediatore deve consultarsi con le parti riguardo alle date in cui la mediazione potrà aver luogo. Prima di accettare l'incarico, il Mediatore deve verificare di essere dotato della preparazione e competenza necessarie a condurre la mediazione del caso proposto e, su richiesta, dovrà fornire alle parti informazioni in merito.

Onorari

Ove non sia stato già previsto, il Mediatore deve sempre fornire alle parti informazioni complete sulle modalità di remunerazione che intende applicare. Il Mediatore non dovrà accettare una mediazione prima che le condizioni della propria remunerazione siano state approvate da tutte le parti interessate.

Promozione dei servizi del Mediatore

I Mediatori possono promuovere la propria attività, purché in modo professionale, veritiero e dignitoso.

ART.2

INDIPENDENZA E IMPARZIALITÀ'

2.1. Indipendenza

Qualora esistano circostanze che possano (o possano sembrare) intaccare l'indipendenza del Mediatore o determinare un conflitto di interessi, il Mediatore deve informarne le parti prima di agire o di proseguire la propria opera.

Le suddette circostanze includono:

- qualsiasi relazione di tipo personale o professionale con una delle parti;
- qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all'esito della mediazione;
- il fatto che il Mediatore, o un membro della sua organizzazione, abbia agito in qualità diversa da quella di Mediatore per una o più parti.

In tali casi il Mediatore può accettare l'incarico o proseguire la mediazione solo se sia certo di poter condurre la mediazione con piena indipendenza, assicurando piena imparzialità, e con il consenso espresso delle parti. Il dovere di informazione costituisce un obbligo che persiste per tutta la durata del procedimento.

2.2. Imparzialità

Il Mediatore deve in ogni momento agire nei confronti delle parti in modo imparziale, cercando altresì di apparire come tale, e deve impegnarsi ad assistere equamente tutte le parti nel procedimento di mediazione.

ART.3 L'ACCORDO, IL PROCEDIMENTO E LA RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA

3.1. Procedura

Il Mediatore deve sincerarsi che le parti coinvolte nella mediazione comprendano le caratteristiche del procedimento di mediazione e il ruolo del Mediatore e delle parti nell'ambito dello stesso.

Il Mediatore deve, in particolare, fare in modo che prima dell'avvio della mediazione le parti abbiano compreso ed espressamente accettato i termini e le condizioni dell'accordo di mediazione, incluse le disposizioni applicabili in tema di obblighi di riservatezza in capo al Mediatore e alle parti. Su richiesta delle parti, l'accordo di mediazione può essere redatto per iscritto. Il Mediatore deve condurre il procedimento in modo appropriato, tenendo conto delle circostanze del caso, inclusi possibili squilibri nei rapporti di forza, eventuali desideri espressi dalle parti e particolari disposizioni normative, nonché l'esigenza di una rapida risoluzione della controversia. Le parti possono concordare con il Mediatore il modo in cui la mediazione dovrà essere condotta, con riferimento a un insieme di regole o altrimenti se lo reputa opportuno, il Mediatore può ascoltare le parti separatamente.

3.2. Correttezza del procedimento

Il Mediatore deve assicurarsi che tutte le parti possano intervenire adeguatamente nel procedimento.

Il Mediatore deve informare le parti, e può porre fine alla mediazione, nel caso in cui:

- sia raggiunto un accordo che al Mediatore appaia non azionabile o illegale, avuto riguardo alle circostanze del caso e alla competenza del Mediatore per raggiungere tale valutazione; o
- il Mediatore concluda che la prosecuzione della mediazione difficilmente condurrà a una risoluzione della controversia.

3.3. Fine del procedimento

Il Mediatore deve adottare tutte le misure appropriate affinché l'eventuale accordo raggiunto tra le parti si fondi su un consenso informato e tutte le parti ne comprendano i termini. Le parti possono ritirarsi dalla mediazione in qualsiasi momento senza fornire alcuna giustificazione. Il Mediatore deve, su richiesta delle parti e nei limiti della propria competenza, informare le parti delle modalità in cui le stesse possono formalizzare l'accordo e delle possibilità di rendere l'accordo esecutivo.

ART.4 RISERVATEZZA

Il Mediatore deve mantenere la riservatezza su tutte le informazioni derivanti dalla mediazione o relative ad essa, compresa la circostanza che la mediazione è in corso o si è svolta, ad eccezione dei casi in cui sia obbligato dalla legge o da ragioni di ordine pubblico. Qualsiasi informazione riservata, comunicata al Mediatore da una delle parti, non dovrà essere rivelata all'altra senza il consenso della parte a meno che ciò sia imposto dalla legge.

ALLEGATO C

INMEDIAZIONE ADR

Organismo non autonomo di INMEDIAZIONE SRL

ISCRITTO NEL REGISTRO DEGLI ORGANISMI DI MEDIAZIONE AL N. 911

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

Sede _____

Prot. n. _____ Data _____

Mediatore _____

Il/la sottoscritto/a _____

Nato/a a _____ il _____

residente in _____

codice fiscale _____

premessi che

- è stato parte del procedimento di mediazione n. _____ svolto dinanzi all'Organismo di Mediazione INMEDIAZIONE ADR;
- detto procedimento si è / non si è concluso con la conciliazione

Esprime le seguenti notizie e valutazioni circa il servizio di mediazione prestato

A) ORGANISMO (accesso alla procedura, personale, locali, servizi)

insufficiente sufficiente buono ottimo

B) MEDIATORE (competenza, professionalità, imparzialità)

insufficiente sufficiente buono ottimo

C) GRADO DI SODDISFAZIONE SULLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

1) rispetto ad un giudizio

insufficiente sufficiente buono ottimo

2) rispetto a risparmiare tempo, costi e rischi del ricorso al giudizio

insufficiente sufficiente buono ottimo

SUGGERIMENTI PER AVERE UN SERVIZIO MIGLIORE

RECLAMI

Luogo _____ Data _____

Firma _____

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, e successive modifiche e/o integrazioni la informiamo che i dati personali acquisiti saranno trattati, anche con l'ausilio di strumenti elettronici, direttamente e/o tramite terzi esclusivamente gli adempimenti disposti dal D.M. n.180 del 18/10/2010 – Ministero della Giustizia.

Luogo _____ Data _____

Firma _____

La compilazione delle presente scheda di valutazione al termine del procedimento di mediazione è richiesta a norma dell'art. 7 D.M. n. 180 DEL 18/10/2010 e del regolamento di procedura di INMEDIATIONE ADR. Essa deve essere compilata, sottoscritta e trasmessa al Responsabile del Registro degli Organismi di Mediazione c/o il Ministero della Giustizia, con modalità tale da assicurare la certezza dell'avvenuto ricevimento

ALLEGATO D

INMEDIAZIONE ADR

Organismo non autonomo di INMEDIAZIONE SRL

ISCRITTO NEL REGISTRO DEGLI ORGANISMI DI MEDIAZIONE AL N. 911

CRITERI PER LA NOMINA DEL MEDIATORE

Ai sensi dell' art. 7 comma 5 lettera e) del D.M. 180/2010, come modificato dal D.M. 145/2011.

La competenza:

Il Responsabile dell'Organismo, valutato il curriculum professionale dei Mediatori (tipo di laurea, corsi di specializzazione, dottorati, master, pubblicazioni, ecc.), nonché la sua competenza in materia di tecniche di mediazione e, valutato l'oggetto e la natura della mediazione, provvede alla nomina del mediatore sulla base dei criteri che si riportano di seguito.

Esperienza maturata in Mediazione

L'esperienza maturata in concreto dal Mediatore costituisce un ulteriore elemento per la scelta del soggetto più idoneo a gestire la mediazione concretamente demandata all'Organismo. Il Responsabile dell'Organismo valuterà quindi le esperienze dei mediatori individuati in base al criterio della competenza avendo riguardo non solo al numero di mediazioni svolte ma anche al tipo di conflitto (per esempio multiparte), al livello di conflitto raggiunto dalle parti, al tipo di mediazione da affidare (delegata, volontaria, obbligatoria). Sarà oggetto di valutazione anche il continuo aggiornamento del Mediatore. Inoltre, in considerazione delle specificità della controversia oggetto di mediazione e delle circostanze concrete il Responsabile dell'Organismo potrà valutare di designare uno o più co-mediatori per la gestione della mediazione.

La disponibilità

Al fine di procedere all'assegnazione dell'incarico, il Responsabile verificherà quindi la disponibilità del soggetto o dei soggetti individuati come i più idonei a gestire la mediazione per cui si discute.

La turnazione

Qualora il Responsabile individui per la mediazione oggetto della nomina più mediatori ugualmente idonei in base ai criteri sopra individuati, dovrà procedere ad applicare un criterio di turnazione avendo riguardo sia al numero di incarichi assegnati ai mediatori nell'anno sia al valore delle procedure precedentemente assegnate.

La scelta congiunta del Mediatore

Le parti possono fornire una comune indicazione per la scelta del Mediatore individuandolo tra quelli inseriti nell'elenco dell'Organismo di mediazione. Le parti inoltre possono anche indicare congiuntamente la qualifica professionale che ritengono più adeguata o viceversa quella che ritengono non appropriata. Spetta comunque al Responsabile valutare l'opportunità di dar seguito alla richiesta delle parti. Qualora il Responsabile non accolga la richiesta delle parti, il provvedimento di nomina del Mediatore dovrà essere adeguatamente motivato.